

CONVENZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA-DIREZIONE GENERALE WELFARE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE
EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN _ _ _ _

_ _ _ _

Tra

- Università..... , codice fiscale n. rappresentata dal Rettore Prof., nato a il
....., domiciliato per la sua carica in ; (di seguito indicato Università)

e

- La Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare con sede in Milano, codice fiscale 80050050154 qui
rappresentata dal Direttore Generale dr Giovanni Pavesi, nato a Verona, il 10/07/1961 domiciliato per la carica
presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia 1; (di seguito indicato Ente convenzionato)

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 – T.U. delle leggi regionali in materia di sanità;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.6.2011;

Premesso che

- l'art. 34 e seguenti del Decreto L.vo n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.l. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- l'Ente Convenzionato ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- è interesse della Scuola di Specializzazione che i medici in formazione vengano accolti presso l'Ente Convenzionato per lo svolgimento di attività nell'ambito della struttura posta a disposizione dalla Direzione Generale Welfare.
- Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:
 - Consiglio della Scuola di Specializzazione in data;

- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data;
- Senato Accademico in data;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2
(Finalità)

L'Ente Convenzionato consente all'Università l'utilizzo delle strutture di cui al successivo art. 3, poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Art. 3
(Impegni assunti dalla struttura convenzionata)

L'Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi ed il personale facente capo alla DG Welfare con riferimento alle seguenti Unità Operative:

- UO Prevenzione
- UO Rete Territoriale
- UO Polo Ospedaliera
- UO Osservatorio Epidemiologico Regionale
- UO Programmazione

Qualora dovessero intervenire variazioni sull'organizzazione interna della direzione che non incidono sull'assetto complessivo delle competenze in capo alla Direzione, tale circostanza non pregiudicherà lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, fermo restando la segnalazione per iscritto all'Università.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso l'Ente convenzionato agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

L'Ente Convenzionato è stato classificato come "complementare" ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402/2017.

Art. 4
(Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'articolo 3, unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in _____, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5
(Attività formativa)

L'Università, per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in _____, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nell'Ente Convenzionato, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.L. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Unità Operativa a cui è assegnato e la DG Welfare .

Le attività svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio – quando assiste il personale regionale nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione – quando svolge personalmente procedure ed attività sotto il diretto controllo del personale regionale;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

(Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività professionalizzanti)

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, svolgeranno i previsti compiti secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'Ente, nonché il responsabile della Unità Operativa a cui sono assegnati.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" (anche elettronico) appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione dell'Ente e trasmesso alla Direzione della Scuola; il responsabile della U.O. convenzionata presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'Ente le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'Ente consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, una postazione di lavoro e relativo personal computer, di utilizzare il parcheggio -ove disponibile, apposito cartellino personale da utilizzare per le entrate e le uscite giornaliere.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

Art. 7

(Nomina dei professori a contratto e dei tutori)

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Ente, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore operativo. I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale dipendente dall'Ente Convenzionato è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

Art. 8

(Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

(Copertura assicurativa a carico dell'Università)

L'Ente Convenzionato, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio l'Ente convenzionato provvederà ad effettuare la relativa denuncia/comunicazione a INAIL come previsto dalle normative vigenti.

Al riguardo le parti prendono atto che nell'ambito delle strutture poste a disposizione non è previsto lo svolgimento di attività assistenziale.

Art. 10

(Prevenzione e Sicurezza)

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i soggetti destinatari della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i soggetti destinatari della presente convenzione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'Ente Convenzionato.

L'Ente Convenzionato garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08) e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano inoltre a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

L'Ente Convenzionato si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.lgs n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- della "Formazione generale e specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.lgs n. 81/08 informando il servizio di medicina preventiva dell'Ente Promotore in merito a eventuali giudizi di idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità;

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

L'Università provvede al trattamento, e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lg.vo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

L'Ente convenzionato si impegna a trattare i dati personali forniti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la sede dell'Ente Convenzionato agiscono come "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento U.E. Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio. Il trattamento dei dati da parte dello specializzando dovrà avvenire secondo quanto previsto nell'allegato 1 alla presente convenzione che dovrà essere formalmente consegnato allo stesso prima dell'inizio dell'attività presso Regione Lombardia.

L'Ente Convenzionato, da parte sua, provvederà alla consegna dell'informativa al momento della designazione a soggetto autorizzato.

Si riporta in allegato "Allegato 3 del Decreto n. 144 del 16/10/2018 definizione assetto organizzativo della giunta regionale in attuazione del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" avente oggetto "Operatori Incaricati del trattamento dei dati personali di titolarità di Regione Lombardia – Giunta Regionale – art. 4 GDPR Compiti ed istruzioni".

Art. 12

(Durata)

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di anni; fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Ente Convenzionato si impegna a comunicare all'Università almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero alla conclusione dell'anno accademico in corso.

Art. 13 (Recesso)

Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 14 Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 15 (Modifiche)

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 16 (Imposte)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'Ente Convenzionato effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n.delrilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

....., lì

FIRMATA DIGITALMENTE

PER L'UNIVERSITÀ

IL RETTORE

(.....)

PER L'ENTE CONVENZIONATO

IL DIRETTORE GENERALE

(Giovanni Pavesi)

**Operatori Incaricati del trattamento dei dati personali di titolarità di Regione Lombardia – Giunta Regionale
– art. 4 GDPR Compiti ed istruzioni**

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’art. 4, numero 10) del Regolamento UE 2016/679 e al fine di assicurare la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’“interessato”, ciascun soggetto “autorizzato al trattamento da parte del titolare”- definito pertanto incaricato al trattamento- è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia - Giunta regionale in osservanza delle istruzioni di carattere generale di seguito riportate e di ogni eventuale ulteriore indicazione espressa, facendo riferimento ai compiti ed istruzioni impartiti al Direttore delegato di cui all’allegato 2:

- trattare i dati personali esclusivamente per lo svolgimento di finalità istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Garante, dallo Statuto e dai regolamenti;
- trattare i dati personali solamente quando le finalità perseguite nel singolo caso non possono essere realizzate mediante l’utilizzo di dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l’“interessato” solo in caso di necessità o con le modalità di pseudonimizzazione di cui all’art. 4 numero 5);
- trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- verificare periodicamente l’esattezza, la pertinenza, la completezza, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
- conservare i dati in modo da non renderli accessibili a persone non autorizzate, in una forma che consenta l’identificazione dell’ “interessato” per un periodo non superiore a quello occorrente agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati e verificare il rispetto del tempo di conservazione secondo quanto indicato/previsto nel Registro dei trattamenti;
- comunicare preventivamente al “Direttore in qualità di delegato dal titolare” gli eventuali nuovi trattamenti da iniziare;
- trattare i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerata la natura e il numero dei dati trattati, li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli “interessati” solo in caso di necessità (per gli incaricati che trattano particolari categorie di dati personali sono previste, se ritenuto necessario ed opportuno, nomine ad hoc tra gli incaricati);
- collaborare nella predisposizione degli aggiornamenti del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e di ogni altro atto regionale in materia di privacy;

- collaborare, con il supporto del dirigente competente e del referente privacy, all'aggiornamento del Registro dei trattamenti di cui all'art.30 del GDPR;
- proporre al Direttore delegato ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale affinché sia assicurato agli "interessati" l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679;
- adottare le modalità operative necessarie a rendere all'"interessato" o alla persona presso la quale i dati personali sono raccolti, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 secondo il modello validato dal titolare del trattamento;
- garantire la legittimità e correttezza della comunicazione e della diffusione dei dati ad altri soggetti, pubblici o privati, tenendo conto che i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi e tenendo conto che la comunicazione interna ed esterna viene consentita solo laddove la norma di legge o Regolamento o la finalità istituzionale lo consenta e lo renda legittimo;
- evadere tempestivamente e correttamente le richieste degli "interessati" di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 tramite il dirigente di riferimento o il direttore delegato;
- collaborare con i soggetti legittimati a svolgere ispezioni, controlli e verifiche;
- non lasciare incustoditi il proprio ufficio e i propri strumenti di lavoro senza aver preventivamente adottato tecniche e misure idonee a impedire l'accesso ai dati personali da parte di persone non autorizzate;
- utilizzare, gestire e custodire le proprie credenziali di autenticazione e autorizzazione, la posta elettronica, Internet e Intranet, le strumentazioni informatiche - compresi i supporti rimovibili - e ogni strumento di lavoro con modalità idonee a garantire la protezione dei dati personali degli "interessati", nel rispetto delle esigenze d'ufficio;
- collaborare con il Privacy Officer su tutti gli adempimenti di competenza che riguardino la corretta applicazione della privacy by design di cui all'art. 25 e della dgr 7837/2018;
- collaborare con il DPO e Privacy Officer su tutti gli adempimenti di competenza che riguardino la corretta applicazione della metodologia della Impact Assessment (DPIA) di cui all'art.35 del GDPR e del decreto 8384/2018, per una corretta effettuazione dell'analisi dei rischi;
- collaborare e informare il direttore delegato, il DPO nei casi di violazione dei dati personali di cui agli artt.33 e 34 per la corretta applicazione del data breach, per attivare in modo adeguato il processo di comunicazione all'autorità di controllo entro le 72 ore. Le presenti istruzioni rivestono carattere generale e sono suscettibili di essere integrate, specificate e aggiornate dal "titolare" del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

ALLEGATO "A" (Allegato da compilarsi a cura dell'Ente convenzionato)

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli
standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di
Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE
DELL'U.O./S.C. POSTA A
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

CODICE NSIS ¹ U.O.

DIRETTORE U.O.

STRUTTURA SANITARIA

(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi
specificare il Presidio)

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare
--	---

STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata collegata	Laboratorio di Sanità Pubblica (Sorveglianza Sanitaria)	SI N°	NO
	Laboratorio di Statistica Medica, Informatica ed Epidemiologica	SI N°	NO
	Laboratorio di controllo qualità, di organizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie	SI N°	NO

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
B) ANNESSI* *almeno quattro degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante ed uno nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante.	Laboratori di analisi chimico cliniche		
	Dipartimento di prevenzione		
	Nutrizione umana		
	Laboratorio di biologia molecolare		
	Igiene del lavoro-vaccinazione personale		
	Epidemiologia		
	Igiene ospedaliera		
	Controllo di gestione		
	Coordinamento cure primarie		

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
----------------------	---------------------------------	----------------

C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	
	Medicina di laboratorio	
	Anatomia Patologica	
	DEA di 1° o 2° livello	
	Controllo di qualità aziendale e rischio clinico	

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO	Medici Chirurghi	
PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico	
	Personale Infermieristico	

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata
ATTIVITÀ ANNUALE DI DIAGNOSTICA, DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE E DI CONTROLLO DI QUALITÀ	Esami di laboratorio di chimica clinica e microbiologia		5.000	2.500
	Ambulatori		400	200

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI		Indicare il Volume annuale dell'U.O.
<p>Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazione di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.</p> <p>* Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione</p>		
Aver collaborato all'analisi di statistiche sanitarie correnti, ed averne progettata e realizzata almeno una in modo autonomo		*
Aver partecipato alla progettazione e alla realizzazione di almeno due indagini epidemiologiche, ed averne progettata e realizzata almeno una in modo autonomo		*
Aver collaborato ad analisi organizzative di strutture sanitarie, ed in particolare: almeno una valutazione del fabbisogno di risorse		*

Valutazioni di appropriatezza di procedure (diagnostico-terapeutiche), di percorsi o di regimi assistenziali e di qualità dell'assistenza	*
Aver collaborato ad almeno un progetto di valutazione e revisione di percorsi assistenziali integrati (cure primarie, territorio, ospedale)	*
Aver collaborato ad almeno una valutazione delle performances delle risorse umane	*
Aver collaborato ad almeno una valutazione degli esiti di una organizzazione sanitaria o di una sua parte	*
Aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di almeno tre fra: interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, indagini di sorveglianza dei rischi ambientali indoor/outdoor nelle comunità e/o gruppi a rischi, adeguatezza igienico-sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità	*
Aver collaborato ad almeno un programma di screening	*
Aver collaborato ad almeno un programma di valutazione e gestione del rischio professionale e di sorveglianza sanitaria	*
Aver effettuato almeno uno studio di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità ed uno studio di fattibilità per la soluzione di problemi organizzativi di una istituzione	*
Aver collaborato almeno ad una valutazione di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilità, della sicurezza, dei rapporti costi-beneficio, costi-efficacia, costi-utilità, aspetti etici e giuridici	*
Aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di programmi di miglioramento della qualità ed averne progettato e realizzato almeno uno in modo autonomo	*
Aver realizzato almeno un intervento di valutazione della qualità dell'assistenza con metodi di certificazione e/o accreditamento	*
Aver partecipato alla revisione critica della letteratura scientifica, con almeno una revisione sistematica con annessa meta-analisi, inerente gli interventi di prevenzione, diagnosi e cura, alla luce dell'evidence based medicine (EBM), evidence based healthcare (EBHC), evidence based prevention (EBP) e evidence based public health e aver collaborato all'attuazione dei principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza nel processo decisionale in Sanità Pubblica	*
Aver collaborato alla progettazione, realizzazione e valutazione di almeno un programma di gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente inclusa la prevenzione e controllo delle Healthcare Associated Infections (HAI) e di Anti Microbial Stewardship (AMR);	*
Aver collaborato alla realizzazione di almeno una Root Cause Analysis (RCA) ed una Failure Mode Effect Analysis (FMEA)	*

Aver partecipato ad almeno una indagine epidemiologica di sorveglianza nutrizionale nelle comunità e/o gruppi a rischio e ad almeno una valutazione e categorizzazione di rischio alimentare	*
Aver collaborato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno un intervento di formazione di base o permanente per operatori dell'area sanitaria	*
Aver collaborato ad almeno un progetto di comunicazione con la popolazione, direttamente o attraverso i mass media, relativi a problemi o emergenze sanitarie	*
Aver collaborato all'organizzazione di interventi di emergenza sanitaria (reali o simulati);	*
Aver partecipato all'attività di ricerca scientifica con la pubblicazione di almeno un articolo su riviste indicizzate e/o una comunicazione o poster ad almeno un convegno nazionale/internazionale all'anno	*
Aver applicato la metodologia di ricerca qualitativa (reale o simulata)	*
Aver partecipato ad attività di Health Impact Assessment (reale o simulata)	*
Aver frequentato, per una durata da stabilire da parte del Consiglio della Scuola, direzioni sanitarie (ASL, Azienda ospedaliera, Presidio), Distretti sanitari, Dipartimenti di Prevenzione, Agenzie Sanitarie ed Agenzie per l'ambiente, partecipando a tutte le relative attività	
Aver frequentato, per una durata da stabilire da parte del Consiglio della Scuola, soprattutto strutture ove sia prevalente il rischio lavorativo biologico, partecipando alle attività di prevenzione e protezione della salute operate dai locali medico competente e responsabile della sicurezza	

Timbro e firma dell'Ente

Visto Il Direttore della Scuola

Da compilare da parte della Scuola di Specializzazione

L'U.O. viene inserita da parte della Scuola come:

Struttura di Sede / Struttura Collegata

(cerchiare la voce interessata)